

Cono panoramico lungo via Brigata Lupi



Estratto della legge nazionale di riferimento

Articoli 1 e 4 della Legge 29 GIUGNO 1939 N. 1497
"Protezione delle bellezze naturali"

Art. 1 - Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:

1. Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale e di singolarità geologica;
2. Le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
3. I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
4. Le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Art. 4 - L'elenco delle località di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1, approvato dal Ministro, è pubblicato nelle Gazzetta Ufficiale del Regno.

Una copia del numero della Gazzetta Ufficiale che lo contiene è affissa per tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati; e altra copia, con la planimetria, è contemporaneamente depositata presso il competente ufficio di ciascun Comune ove gli interessati hanno possibilità di prenderne visione.

Entro successivo termine di tre mesi, i proprietari possessori o detentori interessati hanno facoltà di ricorrere al governo del Re che si pronuncia, sentiti i competenti organi tecnici del ministero dell'Educazione Nazionale e il Consiglio di Stato. Tale pronuncia ha carattere di provvedimento definitivo.

Estremi del provvedimento di vincolo

Deliberazione della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali della Provincia di Bergamo
Verbale n. 3 del 11/4/1962 per l'apposizione del vincolo
Decreto Ministeriale del 30/5/1963

Gazzetta Ufficiale n°156 del 14/6/1963

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1963

Decreta:

Precisazione del vincolo di notevole interesse pubblico del cono panoramico n. 9, sito nella città di Bergamo

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto ministeriale del 17 novembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 25 novembre 1959, con il quale è stato stabilito un vincolo di cono panoramico in via Brigata Lupi verso la città alta di Bergamo, determinato verso la base dal marciapiedi del lato sud di via Lupi e di via Zambianchi estendendosi a est per una lunghezza di 147 metri, senza peraltro che si fosse precisata l'apertura di veduta;

Considerata la necessità, ad ovviare tale omissione che in sostanza non consente la identificazione dei limiti del cono predetto;

Vista la proposta della Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, adottata nella adunanza dell'11 aprile 1962, con la quale viene precisato che l'apertura di veduta si estende dal giardino del palazzo Maffeis-Perini in via San Lorenzino allo spigolo del bastione di sant'Andrea o dell'acquedotto;

Di confermare l'apposizione del vincolo, ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul cono panoramico che si descrive come segue: il cono ha la base sul marciapiede del lato sud di via Brigata Lupi; dallo spigolo ovest dello incrocio di via Brigata Lupi e via Zambianchi, si estende verso est per una lunghezza di m. 147. L'apertura di veduta si estende dal giardino del palazzo Maffeis-Perini in via San Lorenzino allo spigolo delle mura di fronte a via Palabrocco e più precisamente allo spigolo del bastione di sant'Andrea o dell'acquedotto.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Bergamo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati una copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 maggio 1960

p. Il Ministro : SCARASCIO